



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Estremi Spedizione alla C.P.C.

CONSIGLIO COMUNALE

Prot. N.

DELIBERAZIONE N. **53**

Data

Data **30/4/1994**

Allegati N.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

L'anno millenovecento **NOVANTAQUATTRO**, il giorno **TRENTA**
del mese di **APRILE** alle ore **18,50** nella solita sala delle
adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA**
e in **DIFFERITA** seduta

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			CONSIGLIERI		
	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) SCOLLO ANTONINO	-	si	16) LAMIA MICHELE	-	si
2) COCO FRANCESCO	-	si	17) GERVAZI PAOLO	-	si
3) GIGLIUTO SEBASTIANO	-	si	18) CERAMICA ANGELO	si	-
4) IAPICHINO BIAGIO	si	-	19) NOCITO FRANCESCO	-	si
5) SORBELLO GIUSEPPE	si	-	20) ANNINO ANGELO	-	si
6) CANNATA GIUSEPPE	-	si	21) SAVASTA FRANCESCO	si	-
7) ALBANESE GIUSEPPE	si	-	22) LANTERI SEBASTIANO	-	si
8) COCO VINCENZO	-	si	23) MAGNANO GIUSEPPE	si	-
9) CASTRO GIUSEPPE	-	si	24) MARINO GUIDO	si	-
10) MONARCA GIUSEPPE	-	si	25) CASTRO NATALE C.	-	si
11) MIDOLO SALVATORE	-	si	26) TORINI VINCENZO	-	si
12) MAGNANO ANGELO	si	-	27) PITRUZZELLO GAETANO	si	-
13) VASILE SALVO	-	si	28) MICCIULLA ANTONIO	si	-
14) BRANCIFORTE GIOVANNI	si	-	29) RUFFINO SEBASTIANO	si	-
15) VECCHIO SEBASTIANO	-	si	30) LAPPOSTATO ERNESTO	-	si

Assegnati N. **30**

In carica N. **30**

Presenti N. **12**

Assenti N. **18**

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig.

GEOM. GIUSEPPE SORBELLO = PRESIDENTE

Assiste il Segretario

DOTT. E. TRINGALI

la seduta è pubblica.

44.5005

Si passa a trattare l'argomento iscritto al n.7 dell'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE propone di leggere il numero e l'oggetto di ogni articolo, approvandolo così come proposto, ove non ci siano osservazioni.

Quindi si passa, con il criterio suddetto, all'approvazione dei singoli articoli dal n.1 al n.35, riportando ciascuno voti favorevoli n.12 su n.12 presenti.

Dopo di che il Presidente propone l'approvazione globale del Regolamento.

E, pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli espressi, sulla proposta di deliberazione, in linea tecnica, contabile e di legittimità, come da allegato prospetto;

SENTITA la proposta della Presidenza;

CON VOTI favorevoli n.12 su n.12 presenti, palesemente espressi, essendo scrutatori Iapichino - Ceramica - Savasta;

D E L I B E R A

DI APPROVARE l'allegato Regolamento Comunale relativo alla occupazione di spazi e aree pubbliche, composto da n.35 articoli.

COMUNE DI MELILLI
PROVINCIA DI SIRACUSA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche.

UFFICIO PROPONENTE TASSE STRUTTURA IV

Ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/91 n.48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata i sottoscritti esprimono il parere come segue:	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere <u>favorevole</u>
	Data <u>23/04/94</u> IL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: <u>favorevole</u>
	Data <u>23/4/94</u> IL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL SEGRETARIO COMUNALE	Sotto il profilo della legittimità esprime parere: <u>favorevole</u>
	Data <u>26-4-94</u> IL SEGRETARIO <u>[Signature]</u>

C O M U N E D I M E L I L L I

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

R E G O L A M E N T O

PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICA
ZIONE DELLA RELATIVA TASSA.-

C A P O I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

IL PRESENTE CAPO DISCIPLINA TUTTO QUANTO CONCERNE LE AUTORIZZAZIONI,
LE CONCESSIONI, LE REVOCHE ECC. NONCHE' LE RELATIVE PROCEDURE, IN ORDINE AL-
LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, IN PARTICOLARE AI D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993,
N. 507 E 28 DICEMBRE 1993, N. 566 MODIFICATIVO DI DETTO D.LGS.

A R T. 1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. AI SENSI DELL'ART. 38 COMMI 1 E 3, E' FATTO DIVIETO DI OCCUPARE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE O PRIVATE GRAVATE DA SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO,
NONCHE' GLI SPAZI SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI TALI SPAZI OD AREE, SENZA SPECI-
FICA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE COMUNALE RILASCIATA DAL SINDACO SU RI-
CHIESTA DELL'INTERESSATO.

2. TALE CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE NON E' NECESSARIA PER LE OC-
CUPAZIONI OCCASIONALI O NEI SINGOLI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL PRESEN-
TE REGOLAMENTO.

A R T. 2

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. CHIUNQUE INTENDE OCCUPARE SPAZI ED AREE PUBBLICHE O PRIVATE GRA-
VATE DA SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO, DEVE INOLTRE DOMANDA, IN CARTA
LEGALE, ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (ART.50, COMMI 1 E 2).

2. OGNI DOMANDA DEVE CONTENERE LE GENERALITA' COMPLETE, LA RESIDEN-
ZA ED IL CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE, L'UBICAZIONE DETTAGLIATA DEL SUOLO
O SPAZIO CHE SI DESIDERA OCCUPARE, LE ESATTE MISURE E LA DURATA DELL'OCCU-
PAZIONE, LE MODALITA' DELL'USO NONCHE' LA DICHIARAZIONE CHE IL RICHIEDENTE
E' DISPOSTO A SOTTOSTARE A TUTTE LE CONDIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE REGO-
LAMENTO E NELLE LEGGI IN VIGORE, NONCHE' A TUTTE LE ALTRE NORME CHE L'AMMI-
NISTRAZIONE COMUNALE INTENDESSE PRESCRIVERE IN RELAZIONE ALLA DOMANDA PRO-
DOTTA ED A TUTELA DEL PUBBLICO TRANSITO E DELLA PUBBLICA PROPRIETA'.

3. QUALORA L'OCCUPAZIONE COMPORTI OPERE CHE RIVESTONO CARATTERE DI PARTICOLARE IMPORTANZA, LA DOMANDA DOVRA' ESSERE CORREDATA DA DISEGNI E GRAFICI, CON RELATIVE MISURE, ATTI AD IDENTIFICARE L'OPERA STESSA.

4. INOLTRE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA' RICHIEDERE UN DEPOSITO CAUZIONALE NELLA MISURA CHE SARA' STABILITO DAL COMPETENTE UFFICIO.

5. DOVRANNO ESSERE PRODOTTI TUTTI I DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE RICHIEDERA' AI FINI DELL'ESAME E DELLA DECISIONE SULL'ISTANZA.

6. QUALORA L'OCCUPAZIONE RIGUARDI CASI PARTICOLARI, L'AMMINISTRAZIONE, ENTRO 30 GIORNI DALLA DOMANDA, POTRA' RICHIEDERE DOCUMENTI, ATTI, CHIARIMENTI E QUANT'ALTRO NECESSARIO AI FINI DELL'ESAME E DELLA DECISIONE SULL'ISTANZA.

7. PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE LA DOMANDA DEVE ESSERE PRODOTTA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI RICHIESTA DELL'OCCUPAZIONE.

A R T. 3

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 507/93, LA DENUNCIA, REDATTA SUGLI APPOSITI MODULI PREDISPOSTI E GRATUITAMENTE DISPONIBILI PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO DEL COMUNE, DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE E COMUNQUE, NON OLTRE IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE MEDESIMA.

2. L'OBLIGO DELLA DENUNCIA NON SUSSISTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI A QUELLO DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA TASSA, SEMPRECHE' NON SI VERIFICHINO VARIAZIONI NELLA OCCUPAZIONE.

A R T. 4

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

1. COLORO CHE ESERCITANO MESTIERI GIROVAGHI (CANTAUTORE, SUONATORE, AMBULANTE, FUNAMBOLO, ECC.) NON POSSONO SOSTARE SULLE AREE E SPAZI PUBBLICI INDIVIDUATI DAL COMUNE SUI QUALI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA', SENZA AVER OTTENUTO IL PERMESSO DI OCCUPAZIONE.

2. COLORO CHE ESERCITANO IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE E CHE SOSTANO SOLO PER IL TEMPO NECESSARIO A CONSEGNARE LA MERCE E A RISCOUTERE IL PREZZO NON DEVONO RICHIEDERE IL PERMESSO DI OCCUPAZIONE. LA SOSTA NON PUO' COMUNQUE PROLUNGARSI NELLO STESSO PUNTO PER PIU' DI UN'ORA ED IN OGNI CASO TRA UN PUNTO E L'ALTRO DELLA SOSTA DOVRANNO INTERCORRERE ALMENO 200 METRI.

A R T. 5

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. NELL'ATTO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE RILASCIATO DALLA COMPETENTE AUTORITA' COMUNALE SONO INDICATE: LA DURATA DELL'OCCUPAZIONE, LA MISURA DELLO SPAZIO CONCESSO, LE CONDIZIONI ALLE QUALI IL COMUNE SUBORDINA LA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE E LE EVENTUALI CONDIZIONI CHE PORTANO AUTOMATICAMENTE ALLA DECADENZA O REVOCA DELLA MEDESIMA (ART. 50, COMMA 1).

2. LA CONCESSIONE DEVE INOLTRE CONTENERE L'ESPRESSA RISERVA CHE IL COMUNE NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' PER GLI EVENTUALI DIRITTI DI TERZI CONNESSI AL RILASCIO DELLA OCCUPAZIONE.

3. E' FATTA SALVA IN OGNI CASO L'OBBLIGATORIETA' PER IL CONCESSIONARIO DI NON PORRE IN ESSERE ALCUN INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI PEDONI.

4. AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 4, SONO SOGGETTE AD IMPOSIZIONE COMUNALE LE OCCUPAZIONI SU STRADE STATALI O PROVINCIALI CHE ATTRAVERSANO IL CENTRO ABITATO DEL COMUNE.

5. LA COMPETENTE AUTORITA' COMUNALE DOVRA' ESPRIMERSI SULLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE O SUL DINIEGO PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI ENTRO 60 GIORNI DALLA DOMANDA O, NEGLI STESSI TERMINI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI AL COMMA 5 DELL'ART. 2 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

6. PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE IL TERMINE PER LA CONCESSIONE O DINIEGO E' STABILITO IN ALMENO 15 GIORNI LAVORATIVI ANTECEDENTI LA DATA PER CUI SI RICHIEDE L'OCCUPAZIONE.

7. IL COMUNE PER LE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI INERENTI STECCATI, IMPALCATURE, PONTI ED ALTRO SI RISERVA IL DIRITTO DI AFFISSIONE E PUBBLICITA', SENZA ONERI NEI CONFRONTI DEI CONCESSIONARI.

A R T. 6 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. PER FAR FRONTE A SITUAZIONI D'EMERGENZA O QUANDO SI TRATTI DI PROVVEDERE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI CHE NON CONSENTONO ALCUN INDUGIO, LA OCCUPAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA DALL'INTERESSATO PRIMA DI AVER CONSEGUITO IL FORMALE PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E/O DI CONCESSIONE CHE VERRA' RILASCIATO A SANATORIA.

2. IN TAL CASO OLTRE ALLA DOMANDA INTESA AD OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE E/O LA CONCESSIONE, L'INTERESSATO HA L'OBBLIGO DI DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE DELL'OCCUPAZIONE AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE VIA FAX O CON TELEGRAMMA. L'UFFICIO PROVVEDERA' AD ACCERTARE SE ESISTEVANO LE CONDIZIONI D'URGENZA. IN CASO NEGATIVO VERRANNO APPLICATE LE EVENTUALI SANZIONI DI LEGGE, NONCHE' QUELLE ESPRESSAMENTE PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO.

3. PER QUANTO CONCERNE LE MISURE DA ADOTTARE PER LA CIRCOLAZIONE SI FA RINVIO A QUANTO DISPOSTO A RIGUARDO DALL'ART. 30 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA.

A R T. 7 RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. COLORO CHE HANNO OTTENUTO LA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DELL'OCCUPAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, POSSONO RICHIEDERNE IL RINNOVO MOTIVANDO LA NECESSITA' SOPRAVVENUTA (ART.50,COMMA 2).

2. TALE RICHIESTA DI RINNOVO DEVE ESSERE REDATTA CON LA STESSA MODALITA' PER IL RILASCIO PREVISTA DAI PRECEDENTI ARTICOLI.

3. LA DOMANDA DI RINNOVO DEVE ESSERE COMUNQUE PRODOTTA, PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE, ALMENO 15 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA SCADENZA E DEVE CONTENERE ANCHE GLI ESTREMI DELLA CONCESSIONE ORIGINARIA E COPIA DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL CANONE DI CONCESSIONE, SE DOVUTO.

A R T. 8
DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. SONO CAUSE DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE:
- LE REITERATE VIOLAZIONI, DA PARTE DEL CONCESSIONARIO O DI ALTRI SOGGETTI IN SUA VECE, DELLE CONDIZIONI PREVISTE NELL'ATTO RILASCIATO;
 - LA VIOLAZIONE DELLE NORME DI LEGGE O REGOLAMENTARI DETTATE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DEI SUOLI;
 - L'USO IMPROPRIO DEL DIRITTO DI OCCUPAZIONE O IL SUO ESERCIZIO IN CONTRASTO CON LE NORME ED I REGOLAMENTI VIGENTI E, COMUNQUE, DI QUANTO PRESCRITTO NELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE;
 - LA MANCATA OCCUPAZIONE DEL SUOLO AVUTO IN CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NEI 90 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RILASCIO DELL'ATTO, NEL CASO DI OCCUPAZIONE PERMANENTE E NEI 15 GIORNI SUCCESSIVI, NEL CASO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA;
 - IL MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE DI CONCESSIONE SE DOVUTO.
2. PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA DATA DI DECADENZA LA TASSA GIA' ASSOLTA NON SARA' RESTITUITA.

A R T. 9
REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. LA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO, SOPRASSUOLO O SOTTOSUOLO PUBBLICO E' SEMPRE REVOCABILE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE: LA CONCESSIONE DEL SOTTOSUOLO NON PUO' ESSERE REVOCATA SE NON PER NECESSITA' DEI PUBBLICI SERVIZI.
2. IN CASO DI REVOCA L'AMMINISTRAZIONE RESTITUIRA' LA TASSA GIA' PAGATA PER IL PERIODO NON USUFRUITO, SENZA ALCUNA CORRESPONSIONE DI INTERESSI O QUANT'ALTRO.

A R T. 10
DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. IL SINDACO PUO' SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO O NELL'INTERESSE DELLA VIABILITA'.

A R T. 11
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. LE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO SONO RILASCIATE A TITOLO PERSONALE E NON NE E' CONSENTITA LA CESSIONE.
2. IL CONCESSIONARIO HA L'OBBLIGO DI ESIBIRE, A RICHIESTA DEGLI AGENTI ADDETTI ALLA VIGILANZA E AL PERSONALE DEI COMPETENTI UFFICI COMUNALI APPPOSITAMENTE AUTORIZZATI DAL SINDACO, L'ATTO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.
3. E' PURE FATTO OBBLIGO AL CONCESSIONARIO OLTRE CHE DI OSSERVARE LE SPECIFICHE DISPOSIZIONI RIPORTATE NELL'ATTO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE, DI MANTENERE IN CONDIZIONI DI ORDINE E PULIZIA IL SUOLO CHE OCCUPA, FACENDO USO DI APPOSITI CONTENITORI PER I RIFIUTI.

4. QUALORA DALL'OCCUPAZIONE DERIVINO DANNI AL SUOLO OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IL CONCESSIONARIO E' TENUTO AL RIPRISTINO DELLO STESSO A PROPRIE SPESE. A GARANZIA IL COMUNE, SPECIE QUANDO L'OCCUPAZIONE RICHIEDA LAVORI DI SISTEMAZIONE E DI ADATTAMENTO DEL TERRENO HA FACOLTA' DI IMPORRE AL CONCESSIONARIO LA PRESTAZIONE DI IDONEA CAUZIONE, MEDIANTE STIMA, ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.

A R T. 12

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. FATTA SALVA OGNI DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE, NEI CASI DI OCCUPAZIONE ABUSIVE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IL SINDACO, PREVIA CONTESTAZIONE DELLE RELATIVE INFRAZIONI, DISPONE CON PROPRIA ORDINANZA PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI, ASSEGNANDO AI RESPONSABILI UN CONGRUO TERMINE PER PROVVEDERVI. DECORSO INUTILMENTE TALE TERMINE, LA RIMOZIONE E' EFFETTUATA D'UFFICIO CON ADDEBITO AI RESPONSABILI DELLE RELATIVE SPESE NONCHE' DI QUELLE DI CUSTODIA.

A R T. 13

OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI ED APPRESTAMENTI PRECARI

1. LE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI ED APPRESTAMENTI DI CARATTERE PRECARIO SONO RILASCIATE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

A R T. 14

CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI

1. NELLE STRADE, SUI MARCIAPIEDI, SOTTO I PORTICI, NEI GIARDINI E, IN GENERALE, IN QUALUNQUE LUOGO DESTINATO AD USO E PASSAGGIO PUBBLICO E NELLE PERTINENZE, E' VIETATO OCCUPARE IL SUOLO CON VETRINE, BANCHI, TAVOLI, SEDIE, PEDANE O ALTRE ATTREZZATURE DI SERVIZIO SENZA PREVENTIVA CONCESSIONE DEL COMUNE.

2. LE CONCESSIONI, ANCHE TEMPORANEE, AD USO COMMERCIALE, SONO DATE SOTTO LA STRETTA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE, L'IGIENE ANNONARIA, IL RISPETTO DEL VERDE, LA TUTELA DEI LUOGHI DI PARTICOLARI INTERESSE STORICO - ARTISTICO - MONUMENTALE DELL'ARREDO URBANO E COMUNQUE NEL RISPETTO DELLA LEGGE 28/3/91 N. 112 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE APPROVATO CON D.M. N. 248 DEL 4/6/93. E' IN FACOLTA' DELL'AUTORITA' COMUNALE COMPETENTE VIETARE L'USO DI BANCHI, ATTREZZATURE E MATERIALI CHE SONO IN CONTRASTO CON LE CARATTERISTICHE PECULIARI DEI LUOGHI IN CUI E' STATA AUTORIZZATA L'OCCUPAZIONE.

C A P O II

DISPOSIZIONI GENERALI DI
NATURA TRIBUTARIA

CON IL PRESENTE CAPO SONO DISCIPLINATE LE NORME REGOLAMENTARI DI CARATTERE TRIBUTARIO DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, IN OTTEMPERANZA ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE ED IN PARTICOLARE AL D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507 E DEL D. LGS. N. 566 DEL 28 DICEMBRE 1993.

A R T. 15
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. AI SENSI DELL'ART. 43 COMMA 1, QUESTO COMUNE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P., APPARTIENE ALLA IV CLASSE. LA PRESA D'ATTO DELLA CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE DOVUTA A VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE SARA' EFFETTUATA CON DELIBERAZIONE CON LA QUALE DOVRANNO ANCHE ESSERE MODIFICATE CONSEGUENTEMENTE LE TARIFFE, NEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 40, COMMA 3, DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507.

A R T. 16
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. IN OTTEMPERANZA DELL'ART. 42, COMMA 3, DEL PREDETTO D.LGS. 507/93, IL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE SI SUDDIVIDE IN QUATTRO CATEGORIE COME DA ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DELIBERATO CONTESTUALMENTE AL PRESENTE REGOLAMENTO CON LE MODALITA' STABILITE DAL PREDETTO ART. 42.

A R T. 17
TARIFFE

1. LE TARIFFE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 1994 SONO ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO ED ENTRANO IN VIGORE IL 1 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.

2. AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 6, LA TASSA E' DETERMINATA IN BASE ALLE MISURE MINIME E MASSIME PREVISTE DAGLI ARTICOLI 44, 45, 47, 48 DEL D. LGS. N. 507/93.

3. LE MISURE DI CUI AI PREDETTI ARTICOLI COSTITUISCONO I LIMITI DI VARIAZIONE DELLE TARIFFE O DELLA TASSAZIONE RIFERITI ALLA PRIMA CATEGORIA ED ARTICOLATI, AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 6, NELLE SEGUENTI PROPORZIONI:

- PRIMA CATEGORIA 100 PER CENTO;
- SECONDA CATEGORIA 80 PER CENTO;
- TERZA CATEGORIA 75 PER CENTO;
- QUARTA CATEGORIA 70 PER CENTO.

A R T. 18
SOGGETTI PASSIVI

1. AI SENSI DELL'ART. 39, LA TASSA E' DOVUTA DAL TITOLARE DELL'ATTO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE O, IN MANCANZA, DALL'OCCUPANTE DI FATTO, ANCHE ABUSIVO, IN PROPORZIONE ALLA SUPERFICIE EFFETTIVAMENTE SOTTRATTA ALL'USO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL RISPETTIVO TERRITORIO.

2. AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 4, SONO SOGGETTE ALL'IMPOSIZIONE COMUNALE LE OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA EFFETTUATE, ANCHE SENZA TITOLO, SU TRATTI DI STRADE STATALI O PROVINCIALI CHE ATTRAVERSANO IL CENTRO ABITATO DEL COMUNE.

A R T. 19
DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 1, ED AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA, LE OCCUPAZIONI SONO PERMANENTI O TEMPORANEE:

- A) SONO PERMANENTI LE OCCUPAZIONI DI CARATTERE STABILE, EFFETTUATE A SEGUITO DEL RILASCIO DI ATTO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE, AVENTI COMUNQUE DURATA NON INFERIORE ALL'ANNO, CHE COMPORINO O MENO L'ESISTENZA DI MANUFATTI O IMPIANTI;
- B) SI CONSIDERANO TEMPORANEE LE OCCUPAZIONI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO.

A R T. 20
CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, LA TASSA E' COMMISURATA ALLA SUPERFICIE OCCUPATA, ESPRESSA IN METRO QUADRATO O METRO LINEARE.

2. LE FRAZIONI INFERIORI AL METRO QUADRATO O AL METRO LINEARE SONO CALCOLATE CON ARROTONDAMENTO ALLA MISURA SUPERIORE.

3. LA TASSA E' COMMISURATA A SCONDO DELL'IMPORTANZA DELL'AREA SULLA QUALE INSISTE L'OCCUPAZIONE: LE STRADE, LE PIAZZE, GLI SPAZI E QUANT'ALTRO OGGETTO DEL TRIBUTO SONO INCLUSI NELLE QUATTRO CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 14 E NELL'ELENCO DI CLASSIFICAZIONE APPROVATO AI SENSI DI LEGGE.

4. PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI LA TASSA E' DOVUTA PER ANNI SOLARI A CIASCUNO DEI QUALI CORRISPONDE UN'OBLIGAZIONE TRIBUTARIA AUTONOMA, IN UNICA SOLUZIONE E SI APPLICA, SULLA BASE DELLE MISURE DI TARIFFA PER LE VARIE CATEGORIE ED IN BASE ALLA VIGENTE CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE.

A R T. 21
MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, LA TASSA E' COMMISURATA ALLA SUPERFICIE OCCUPATA E, NEL CASO DI PIU' OCCUPAZIONI, ANCHE DELLA STESSA NATURA, SI DETERMINA AUTONOMAMENTE PER CIASCUNA DI ESSE.

2. LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE, EFFETTUATI NELLA STESSA CATEGORIA ED AVENTI LA MEDESIMA NATURA, SONO CALCOLATE CUMULATIVAMENTE CON ARROTONDAMENTO AL METRO QUADRATO O METRO LINEARE SUPERIORE.

3. LE SUPERFICIE ECCEDENTI I 1000 METRI QUADRATI PER LE OCCUPAZIONI, SIA TEMPORANEE CHE PERMANENTI, SONO CALCOLATE IN RAGIONE DEL 10%.

4. PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTI, LE SUPERFICI SONO CALCO-LATE:

- DEL 50 PER CENTO SINO A 100 MQ.;
- DEL 25 PER CENTO PER LA PARTE ECCEDENTE I 100 MQ. E FINO A 1000 MQ.;
- DEL 10 PER CENTO PER LA PARTE ECCEDENTE I 1000 MQ.

A R T. 22

OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI O ACCESSI

1. LE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA E MANTENIMENTO DI PASSI CARRABI-LI SONO RILASCIATE IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.L. 30/04/1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI), DEL RELATIVO RE-GOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE (D.P.R. 16/12/92 N. 495 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).

2. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, SONO CONSIDERATI PASSI CARRABILI QUEI MANUFATTI COSTITUI-TI GENERALMENTE DA LISTONI DI PIETRA OD ALTRO MATERIALE O DA APPOSITI INTER-VALLI LASCIATI NEI MARCIAPIEDI O, COMUMQUE, DA UNA MODIFICA DEL PIANO STRA-DALE INTESA A FACILITARE L'ACCESSO DEI VEICOLI ALLA PROPRIETA' PRIVATA.

3. LA TASSA NON E' DOVUTA PER I SEMPLICI ACCESSI, CARRABILI O PEDO-NALI, QUANDO SIANO POSTI A FILO CON IL MANTO STRADALE E, IN OGNI CASO, QUAN-DO QUANCHI UN OPERA VISIBILE CHE RENDA CONCRETA L'OCCUPAZIONE E CERTA LA SU-PERFICIE SOTTRATTA ALL'USO PUBBLICO.

4. SU RICHIESTA DEI PROPRIETARI DI TALI ACCESSI IL COMUNE PUO', CO-MUNQUE, PREVIO RILASCIO DI APPOSITO CARTELLO SEGNALETICO, VIETARE LA SOSTA INDISTRIMINATA SULL'AREA ANTISTANTE GLI ACCESSI MEDESIMI. IL DIVIETO DI UTI-LIZZAZIONE DI DETTA AREA DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' NON PUO' COMUNQUE E-STENDERSI OLTRE LA SUPERFICIE DI DIECI METRI QUADRATI E NON CONSENTE ALCUNA OPERA NE' L'ESERCIZIO DI PARTICOLARI ATTIVITA' DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL-L'ACCESSO.

A R T. 23

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. AI SENSI DELL'ART. 48, DAL COMMA 1 AL COMMA 6, LA TASSA STABILITA PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE NELLA TARIFFA, VA RIFERITA A QUELLI MUNITI DI UN SOLO SERBATOIO SOTTERRANEO DI CAPACITA' NON SUPERIORE AI 3.000 LITRI. SE IL SERBATIO E' DI MAGGIORE CAPACITA', LA TARIFFA VA AUMENTATA DI 1/5 PER OGNI 1.000 LITRI O FRAZIONI DI 1.000 LITRI.

2. E' AMMESSA TOLLERANZA DEL 5% SULLA MISURA DELLA CAPACITA'.

3. PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE MUNITI DI DUE O PIU' SERBATOI SOTTERRANEI DI DIFFERENTE CAPACITA', RACCORDATI FRA LORO, LA TASSA VIENE AP-PPLICATA CON RIFERIMENTO AL SERBATOIO DI MINORE CAPACITA' MAGGIORATA DI 1/5 OGNI 1.000 LITRI O FRAZIONE DI 1.000 LITRI DI ALTRI SERBATOI.

4. PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE MUNITI DI DUE O PIU' SERBATOI AUTONOMI, LA TASSA SI APPLICA AUTONOMAMENTE PER CIASCUNO DI ESSI.

5. LA TASSA E' DOVUTA ESCLUSIVAMENTE PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO E SOTTOSUOLO EFFETTUATA CON COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, DELL'ACQUA E DELL'ARIA COMPRESSA ED I RELATIVI SERBATOI SOTTERRANEI, NONCHE' PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO CON UN CHIOSCO CHE INSISTE SU UNA SUPERFICIE NON SUPERIORE A MQ. 4.

6. LE OCCUPAZIONI ECCEDENTI LA SUPERFICIE DI MQ. 4 COMUNQUE UTILIZ-ZATI, SONO SOGGETTE ALLA TASSA DI OCCUPAZIONE.

A R T. 24

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 7, PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI E LA CONSEGUENTE OCCUPAZIONE DEL SUOLO O SOPRASSUOLO PUBBLICO E' DOVUTA UNA TASSA ANNUALE, COME DA TARIFFA.

A R T. 25

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. AI SENSI DELL'ART. 45, COMMI 1 E 2, SONO TEMPORANEE LE OCCUPAZIONI INFERIORI ALL'ANNO.

2. LA TASSA SI APPLICA, IN RELAZIONE ALLE ORE DI OCCUPAZIONE, IN BASE ALLE ALLEGATE MISURE GIORNALIERE DI TARIFFA:

1) FINO A 12 ORE: RIDUZIONE DEL 25 PER CENTO;

2) OLTRE 12 ORE E FINO A 24 ORE: TARIFFA INTERA.

3. PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE SI APPLICA: FINO A 14 GIORNI TARIFFA INTERA; OLTRE 14 GIORNI IL 50 PER CENTO DI RIDUZIONE.

4. AI SENSI DELL'ART. 47, COMMA 5, PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI IN GENERE, LA TASSA E' DETERMINATA ED APPLICATA IN MISURA FORFETTARIA, SECONDO LA TARIFFA.

A R T. 26

OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
CASI PARTICOLARI

1. AI SENSI DEGLI ARTT. 46, COMMA 1, E 47, COMMA 1, PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE, PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONI DI PUBBLICI SERVIZI, LA TASSA E' DETERMINATA FORFETTARIAMENTE, IN BASE ALLA LUNGHEZZA DELLE STRADE, COMUNALI E PROVINCIALI, PER LA PARTE DI ESSE EFFETTIVAMENTE OCCUPATA, COMPRESI LE STRADE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO.

2. AI SENSI DELL'ART. 47, COMMA 2 BIS, PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO REALIZZATE CON INNESTI O ALLACCI ED IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NON GIA' ASSOGGETTATI AI SENSI DEL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, E' DOVUTA UNA TASSA ANNUALE NELLA MISURA COMPLESSIVA DI L. 50.000, INDIPENDENTEMENTE DALLA EFFETTIVA CONSISTENZA DELLE OCCUPAZIONI MEDESIME.

A R T. 27

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

OLTRE ALLE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI PREVISTE IN MISURA FISSA DALLA LEGGE SONO FISSATE LE SEGUENTI VARIAZIONI DELLE TARIFFE ORDINARIE DELLA TASSA:

A) PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO, DIVERSE DA QUELLE CONTEMPLATE NELL'ART. 46 DEL DECRETO LEGISLATIVO 507/93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, LA TASSA E' RIDOTTA DEL 20%;

- B) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA LA TARIFFA ORDINARIA E' RIDOTTA DEL 20%;
- C) DEL 50% PER ACCESSI, CARRABILI O PEDONALI, A RASO PER I QUALI VENGA RILASCIATO APPOSITO CARTELLO SEGNALETICO DI DIVIETO DELLA SOSTA INDI-SCRIMINATA SULL'AREA ANTISTANTE GLI ACCESSI MEDESIMI;
- D) DEL 90% PER CENTO PER I PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE NON UTILIZZABILI E NON UTILIZZATI.

A R T. 28

PASSI CARRABILI - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

1. AI SENSI DELL'ART. 44, COMMA 11, LA TASSA RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE CON I PASSI CARRABILI PUO' ESSERE DEFINITAMENTE ASSOLTA MEDIANTE IL VERSAMENTO, IN QUALSIASI MOMENTO, DI UNA SOMMA PARI A VENTI ANNUALITA' DEL TRIBUTO. IN OGNI CASO, OVE I CONTRIBUENTI NON ABBIANO INTERESSE AD UTILIZZARE I PASSI CARRABILI, POSSONO OTTENERNE L'ABOLIZIONE CON APPOSITA DOMANDA AL COMUNE. LA MESSA IN PRISTINO DELL'ASSETTO STRADALE E' EFFETTUATA A SPESE DEL RICHIEDENTE.

A R T. 29

ESENZIONE DELLA TASSA

1. SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA TUTTE LE OCCUPAZIONI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.L. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507:
- A) OCCUPAZIONI EFFETTUATE DALLO STATO, REGIONI, PROVINCIE, COMUNI E LORO CONSORZI, DA ENTI RELIGIOSI PER L'ESERCIZIO DI CULTI AMMESSI NELLO STATO, DA ENTI PUBBLICI PER FINALITA' DI ASSISTENZA, PREVIDENZA, SANITA', EDUCAZIONE, CULTURA E RICERCA SCIENTIFICA;
 - B) LE TABELLE INDICATIVE DELLE STAZIONI E FERMATE DEGLI ORARI DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO, NONCHE' LE TABELLE CHE INTERESSANO LA CIRCOLAZIONE STRADALE, PURCHE' NON CONTENGANO INDICAZIONI DI PUBBLICITA', GLI OROLOGI FUNZIONANTI PER PUBBLICA UTILITA', SEBBENE DI PRIVATA PERTINENZA, NONCHE' LE ASTE DELLE BANDIERE;
 - C) LE OCCUPAZIONI DA PARTE DELLE VETTURE DESTINATE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA IN CONCESSIONE, NONCHE' DI VETTURE A TRAZIONE ANIMALE, DURANTE LE SOSTE O NEI POSTEGGI AD ESSI ASSEGNATI;
 - D) LE OCCUPAZIONI OCCASIONALI DI DURATA NON SUPERIORE A QUELLA CHE SI SIA STABILITA NEI REGOLAMENTI DI POLIZIA LOCALE E LE OCCUPAZIONI DETERMINATE DALLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL TEMPO NECESSARIO AL CARICO E ALLO SCARICO DELLE MERCI;
 - E) LE OCCUPAZIONI CON IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI PUBBLICI NEI CASI IN CUI NE SIA PREVISTA, ALL'ATTO DELLA CONCESSIONE O SUCCESSIVAMENTE, LA DEVOLUZIONE GRATUITA AL COMUNE AL TERMINE DELLA CONCESSIONE MEDESIMA;
 - F) LE OCCUPAZIONI DI AREE CIMITERIALI;
 - G) GLI ACCESSI CARRABILI DESTINATI AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.
2. SONO INOLTRE ESENTI LE SEGUENTI OCCUPAZIONI OCCASIONALI:
- A) COMMERCIO AMBULANTE ITINERANTE: SOSTE FINO A SESSANTA MINUTI;
 - B) OCCUPAZIONI SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO CON FESTONI, ADDOBBI, LUMINARIE IN OCCASIONE DI FESTIVITA' O RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE. LA COLLOCAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE E' ESENTE QUANDO AVVENGA NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA;
 - C) OCCUPAZIONI DI PRONTO INTERVENTO CON PONTI, STECCATI, SCALE, PALI DI SOSTEGNO PER PICCOLI LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE O SOSTITUZIONE RIGUARDANTI INFISSI, PARETI, COPERTI DI DURATA NON SUPERIORI AD UN'ORA;

- D) OCCUPAZIONI MOMENTANEE DI DURATA NON SUPERIORE A 24 ORE CON FIORI E PIANTE ORNAMENTALI ALL'ESTERNO DEI NEGOZI OD EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FESTIVITA', CELEBRAZIONI O RICORRENZE, PURCHE' SIANO COLLOCATI PER DELIMITARE SPAZI DI SERVIZIO E SIANO POSTI IN CONTENITORI FACILMENTE MOVIBILI;
- E) OCCUPAZIONI PER OPERAZIONI DI TRASLOCO E DI MANUTENZIONE DEL VERDE (ES. POTATURA DI ALBERI) CON MEZZI MECCANICI O AUTOMEZZI OPERATIVI, DI DURATA NON SUPERIORE ALLE SEI ORE.

A R T. 30
ESCLUSIONE DELLA TASSA

1. AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 2, LA TASSA NON SI APPLICA ALLE OCCUPAZIONI EFFETTUATE CON BALCONI, VERANDE, BOW-WINDOWS E SIMILI INFISSI DI CARATTERE STABILE, ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE DI AREE APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE O DEMANIO DELLO STATO NONCHE' DELLE STRADE STATALI O PROVINCIALI PER LA PARTE DI ESSE NON RICOMPRESA ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.

2. AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 5, SONO ESCLUSE DALLA TASSA LE OCCUPAZIONI DI AREE APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE OD AL DEMANIO STATALE.

3. AI SENSI DELL'ART. 44, COMMA 7, LA TASSA NON E' DOVUTA PER I SEMPLICI ACCESSI CARRABILI O PEDONALI, QUANDO SIANO POSTI A FILO CON IL MANTO STRADALE ED, IN OGNI CASO QUANDO MANCHI UN'OPERA VISIBILE CHE RENDA CONCRETA L'OCCUPAZIONE E CERTA LA SUPERFICIE SOTTRATTA ALL'USO PUBBLICO.

A R T. 31
SANZIONI

1. SOPRATTASSE

- PER LE VIOLAZIONI CONCERNENTI L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SI APPLICANO LE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 53 DEL D.LGS. 507/1993.
- PER L'OMESSA, TARDIVA O INFEDELE DENUNCIA SI APPLICA UNA SOPRATTASSA PARI AL 100 PER CENTO DELL'AMMONTARE DELLA TASSA O DELLA MAGGIORE TASSA DOVUTA.
- PER L'OMESSO, TARDIVO O PARZIALE VERSAMENTO E' DOVUTA UNA SOPRATTASSA PARI AL 20 PER CENTO DELL'AMMONTARE DELLA TASSA O DELLA MAGGIORE TASSA DOVUTA.
- PER LA TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA E PER IL TARDIVO VERSAMENTO, EFFETTUATI ENTRO TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA, LE SOPRATTASSE SONO RIDOTTE RISPETTIVAMENTE ALLA META' E AL 10 PER CENTO.
- SULLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI TASSA E SOPRATTASSA SI APPLICANO GLI INTERESSI MORATORI IN RAGIONE DEL 7 PER CENTO PER OGNI SEMESTRE COMPIUTO.

2. PENE PECUNARIE

- PER L'OMESSA, INESATTA O TARDIVA INDICAZIONE DEI DATI RICHIESTI IN DENUNCIA E PER QUALSIASI ALTRA VIOLAZIONE AL PRESENTE REGOLAMENTO SI APPLICA UNA PENA PECUNIARIA DA L. 50.000 A L. 150.000,

DA DETERMINARE IN BASE ALLA GRAVITA' DELLA VIOLAZIONE.

- LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E' DEMANDATA AD APPOSITA ORDINANZA SINDACALE E L'APPLICAZIONE E' IRROGATA DAL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
- LA PENA PECUNIARIA E' IRROGATA SEPARATAMENTE ALL'IMPOSTA E RELATIVI ACCESSORI E NEGLI STESSI TERMINI PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA NON DICHIARATA O DOVUTA, DOVRA' ESSERE MOTIVAMENTE ESPOSTO L'OGGETTO DELLA VIOLAZIONE COMMESSA E L'AMMONTARE DELLA SANZIONE IRROGATA.

A R T . 32
VERSAMENTO DELLA TASSA

1. PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI IL VERSAMENTO DELLA TASSA DOVUTA PER L'INTERO ANNO DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE E, COMUNQUE, NON OLTRE IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI RILASCIO PREDESITTO.

2. NEGLI ANNI SUCCESSIVI A QUELLO DI RILASCIO IN MANCANZA DI VARIAZIONI NELLE OCCUPAZIONI, IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO.

3. IL PAGAMENTO DELLA TASSA DEVE ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE VERSAMENTO A MEZZO DI CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE, OVVERO, IN CASO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AL CONCESSIONARIO DEL COMUNE, CON ARROTONDAMENTO A MILLE LIRE PER DIFETTO SE LA FRAZIONE NON E' SUPERIORE A CINQUECENTO LIRE O PER ECCESSO SE E' SUPERIORE.

4. PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE L'OBLIGO DELLA DENUNCIA E' ASSOLTO CON IL PAGAMENTO DELLA TASSA E LA COMPILAZIONE DI APPOSITO MODULO DI VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE, DA EFFETTUARSI IN CONCOMITANZA AL RILASCIO DEL RELATIVO ATTO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.

A R T . 33
RIMBORSI

1. I CONTRIBUENTI POSSONO RICHIEDERE, CON APPOSITA ISTANZA, AL COMUNE IL RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE ENTRO IL TERMINE DI TRE ANNI DAL GIORNO DEL PAGAMENTO, OVVERO, DA QUELLO IN CUI E' STATO DEFINITIVAMENTE ACCERTATO IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE.

A P T . 34
RUOLI COATTIVI

1. LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA SI EFFETUA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 68 DEL D.P.R. N. 43 DEL 28 GENNAIO 1985, IN UN'UNICA SOLUZIONE.

2. SI APPLICA L'ART. 2752 DEL CODICE CIVILE.

A R T . 35
ENTRATA IN VIGORE

1. IL PRESENTE REGOLAMENTO, DIVENTATO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA LEGGE 142/90, E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

DA DETERMINARE IN BASE ALLA GRAVITA' DELLA VIOLAZIONE.

- LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E' DEMANDATA AD APPOSITA ORDINANZA SINDACALE E L'APPLICAZIONE E' IRROGATA DAL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
- LA PENA PECUNIARIA E' IRROGATA SEPARATAMENTE ALL'IMPOSTA E RELATIVI ACCESSORI E NEGLI STESSI TERMINI PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA NON DICHIARATA O DOVUTA. DOVRA' ESSERE MOTIVAMENTE ESPOSTO L'OGGETTO DELLA VIOLAZIONE COMMESSA E L'AMMONTARE DELLA SANZIONE IRROGATA.

A R T . 32
VERSAMENTO DELLA TASSA

1. PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI IL VERSAMENTO DELLA TASSA DOVUTA PER L'INTERO ANNO DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE E, COMUNQUE, NON OLTRE IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI RILASCIO MEDESIMO.
2. NEGLI ANNI SUCCESSIVI A QUELLO DI RILASCIO IN MANCANZA DI VARIAZIONI NELLE OCCUPAZIONI, IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO.
3. IL PAGAMENTO DELLA TASSA DEVE ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE VERSAMENTO A MEZZO DI CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE, OVVERO, IN CASO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AL CONCESSIONARIO DEL COMUNE, CON ARROTONDAMENTO A MILLE LIRE PER DIFETTO SE LA FRAZIONE NON E' SUPERIORE A CINQUECENTO LIRE O PER ECCESSO SE E' SUPERIORE.
4. PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA E' ASSOLTO CON IL PAGAMENTO DELLA TASSA E LA COMPILAZIONE DI APPOSITO MODULO DI VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE, DA EFFETTUARSI IN CONCOMITANZA AL RILASCIO DEL RELATIVO ATTO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.

A R T . 33
RIMBORSI

1. I CONTRIBUENTI POSSONO RICHIEDERE, CON APPOSITA ISTANZA, AL COMUNE IL RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE ENTRO IL TERMINE DI TRE ANNI DAL GIORNO DEL PAGAMENTO, OVVERO, DA QUELLO IN CUI E' STATO DEFINITIVAMENTE ACCERTATO IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE.

A R T . 34
RUOLI COATTIVI

1. LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA SI EFFETTUA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 68 DEL D.P.R. N. 43 DEL 28 GENNAIO 1988, IN UN'UNICA SOLUZIONE.
2. SI APPLICA L'ART. 2752 DEL CODICE CIVILE.

A R T . 35
ENTRATA IN VIGORE

1. IL PRESENTE REGOLAMENTO, DIVENUTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA LEGGE 142/90, E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Sottoscritto.

Il Consigliere Anziano IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
f.to IPICCHINO f.to SORBELLO f.to TRINGALI

Si dichiara assunto regolare impegno al Cap. Art.

IL RAGIONIERE

Su conforme dichiarazione del Ragioniere, si attesta l'esattezza della imputazione della spesa e la relativa capienza del capitolo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

<p>PUBBLICATA ALLO ALBO PRETORIO il L. 8 MAR. 1994 per giorni 15 L'Addetto f.to <u>[firma]</u></p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione a fianco segnata certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno festivo <u>8 MAR 1994</u> EPER 99-15 successivo alla sua data e che non sono stati prodotti a questo Ufficio opposizioni o reclami</p> <p>Dalla Residenza Municipale, li <u>25 MAG 1994</u> Il Segretario Comunale f.to <u>TRINGALI</u></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spazio riservato alle decisioni della C. P. C.

N. 7809/7740 DIV.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
nella seduta del 2-6-94

Letta ed esaminata la deliberazione in oggetto,
Visto l'art. 80 Ord. EE. LL. approvato con L. R.
15 - 3 - 1963 n. 16.

DICHIARA

di non avere riscontrato in essa vizi di legittimità

Siracusa, li

p. c. c. IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Per copia conforme
all'originale.

Melilli, li

Il Segretario Comunale

Visto: IL SINDACO